

Studio Patrizia Riva

Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

| | |
|--------------------------|--|
| <i>Patrizia Riva</i> | <i>Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.</i> |
| <i>Ezio Riva</i> | <i>Avvocato</i> |
| <i>Denise Mapelli</i> | <i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i> |
| <i>Francesca Cassago</i> | <i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i> |
| <i>Fabio Bagnoli</i> | <i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i> |
| <i>Joel Giuliani</i> | <i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i> |
| <i>Stefania Bocchino</i> | <i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i> |
| <i>Paola Merati</i> | <i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i> |

Informativa n .16 del 07.09.2016

Oggetto: Pubblicato in GU il decreto per la compensazione dei debiti fiscali con i crediti da patrocínio a spese dello stato, detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, domande per il rimborso IVA UE, come chiedere il rimborso del canone TV non dovuto, detrazione spese per servizi scolastici integrativi, credito di imposta per ricerca e sviluppo: corretta valorizzazione e imputazione, sospensione termini tributari e mutui nelle zone colpite dal sisma

Come avviene la compensazione tra i debiti fiscali e i crediti da patrocínio a spese dello stato, la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrocínio edilizio sostenute dal convivente more uxorio, il rimborso dell'IVA UE, ulteriori chiarimenti in tema di detrazione delle spese di istruzione, come chiedere il rimborso del canone TV non dovuto, la corretta valorizzazione e imputazione dei costi ai fini del credito di imposta per ricerca e sviluppo, la sospensione dei termini tributari e dei mutui nelle zone colpite dal sisma: gli argomenti trattati nella circolare

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Soggetti interessati

|  IMPRESE |  PROFESSIONISTI |  PERSONE FISICHE |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Rimborso IVA UE: le domande vanno presentate entro il 30 settembre• Consultazione telematica e gratuita dei dati catastali per società e enti• Credito di imposta Ricerca & Sviluppo: corretta valorizzazione e imputazione dei costi• Sospensione termini tributari nelle zone colpite dal sisma• Sospensione mutui nelle zone colpite dal sisma | <ul style="list-style-type: none">• Pubblicato in GU il decreto per la compensazione dei debiti fiscali con i crediti da patrocinio a spese dello stato• Sospensione termini tributari nelle zone colpite dal sisma• Sospensione mutui nelle zone colpite dal sisma | <ul style="list-style-type: none">• Detrazione spese per interventi di recupero patrimonio edilizio sostenute dal convivente more uxorio• Rimborso Canone TV non dovuto: ecco come chiederlo• Spese di istruzione: detraibili i servizi scolastici integrativi• Sospensione termini tributari nelle zone colpite dal sisma• Sospensione mutui nelle zone colpite dal sisma |

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| 1. DETRAZIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SOSTENUTE DAL CONVIVENTE MORE UXORIO | 4 |
| 2. PUBBLICATO IN GU IL DECRETO PER LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI FISCALI CON I CREDITI DA PATROCINIO A SPESE DELLO STATO | 5 |
| 3. RIMBORSO IVA UE: LE DOMANDE VANNO PRESENTATE ENTRO IL 30 SETTEMBRE | 6 |
| 4. RIMBORSO CANONE TV NON DOVUTO: ECCO COME CHIEDERLO | 7 |
| 5. CONSULTAZIONE TELEMATICA E GRATUITA DEI DATI CATASTALI PER SOCIETA' E ENTI | 9 |
| 6. SPESE DI ISTRUZIONE: DETRAIBILI I SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI | 10 |
| 7. CREDITO DI IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO: CORRETTA VALORIZZAZIONE E IMPUTAZIONE COSTI | 10 |
| 8. SOSPENSIONE DEI TERMINI TRIBUTARI NELLE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016..... | 12 |
| 9. SOSPENSIONE MUTUI ZONE COLPITE DAL SISMA | 13 |

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

1. DETRAZIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SOSTENUTE DAL CONVIVENTE MORE UXORIO

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 64/E risponde al quesito di un contribuente il quale chiede se in qualità di convivente può beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione eseguite nel 2015 insieme alla convivente (specificando che dal 2011 aveva trasferito la propria residenza in tale immobile, di proprietà della convivente).

A fronte di tale quesito l'Agenzia ha ricordato che la detrazione spetta al proprietario, al nudo proprietario dell'immobile, al titolare di un diritto reale sullo stesso, oltre all'inquilino e al comodatario in quanto detentori dell'immobile.

La circolare 121/1997 aveva chiarito che la detrazione compete anche al familiare del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché sia convivente e sostenga le spese, precisando che:

- per "familiari", s'intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
- il titolo che attesta la disponibilità dell'immobile (richiesto per fruire della detrazione) è costituito dalla condizione di familiare convivente e quindi non è richiesta l'esistenza di un contratto di comodato;
- la convivenza deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori

L'Agenzia inoltre specifica che per poter rispondere al quesito bisogna considerare la legge sulle unioni civili che ha modificato il quadro normativo equiparando al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili. Tale legge ha esteso ai conviventi, alcuni diritti spettanti ai coniugi, riconoscendo un valore alle coppie di fatto e al legame che si crea tra ciascun convivente e l'immobile abitato.

Quindi sulla base della nuova disciplina l'Agenzia ha chiarito che il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio anche se non è proprietario dell'immobile può comunque fruire della detrazione Irpef.

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

2. PUBBLICATO IN GU IL DECRETO PER LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI FISCALI CON I CREDITI DA PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Gli avvocati che esercitano l'opzione possono compensare in F24 debiti fiscali e contributi su lavoro dipendente con i crediti da diritti e onorari liquidati dall'autorità giudiziaria.

In data 27 luglio 2016 con GU n°174 è stato pubblicato il Decreto MEF 15 luglio 2016, in materia di compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

La Legge di stabilità per il 2016 (Legge 208/2015) all'art.1 comma 778 ha stabilito che dal 2016 gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari nei confronti dello Stato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del DPR 115/2002, possono

- compensare tali crediti in F24 con i debiti fiscali (compresa l'IVA)
- pagare i contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti

Il decreto ha precisato che i crediti interessati, in qualsiasi data maturati, devono essere liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, non devono essere stati pagati nemmeno parzialmente né deve essere stata proposta opposizione ai sensi dell'art.170 del DPR 115/2002. Essi sono compensabili entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).

L'avvocato deve aver emesso, in relazione a tali crediti, apposita fattura elettronica ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione.

In presenza dei requisiti citati, l'avvocato dovrà esercitare, attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, l'opzione per l'utilizzo dei crediti con riferimento a ciascuna fattura elettronica ovvero cartacea registrata. Sebbene la compensazione e la cessione dei crediti possa essere effettuata parzialmente, l'opzione può essere esercitata esclusivamente per l'intero importo della singola fattura.

L'opzione per l'anno 2016 (primo anno di applicazione della normativa) va effettuata tra il 17 ottobre ed il 30 novembre 2016; dal 2017 l'opzione va esercitata tra il 1°marzo ed il 30 aprile di ciascun anno.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Successivamente tramite la medesima piattaforma l'avvocato riceverà per ciascuna fattura la comunicazione di ammissione alla procedura di compensazione.

SOMMARIO

3. RIMBORSO IVA UE: LE DOMANDE VANNO PRESENTATE ENTRO IL 30 SETTEMBRE

Un soggetto passivo nazionale, che opera in ambito comunitario, può trovarsi a dover assolvere l'IVA in un altro Paese Ue: in particolare, trattasi delle operazioni per le quali l'imposta è dovuta nell'altro Stato membro, come nel caso delle prestazioni di servizi fuori campo art. 7-quater (hotel, ristoranti, noleggio auto a breve termine, etc.) o della messa a disposizione di stand per delle fiere espositive in un altro Paese dell'Unione, fattispecie per la quale non sempre il trattamento IVA a livello comunitario è uniforme (in alcuni Stati, operazione equiparata ai servizi su beni immobili).

Il soggetto passivo IVA, interessato a richiedere il rimborso dell'imposta assolta nell'altro Stato membro, ai sensi dell'art. 38 bis 1 del DPR 633/1972, può presentare apposita istanza tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline), utilizzando l'applicativo "Rimborsi IVA U.E. residenti". Il richiedente non stabilito nello Stato membro di rimborso, potrà presentare l'istanza e ottenere il rimborso dell'IVA, sempre che la stessa sia detraibile ai sensi dell'art. 19 e seguenti del DPR 633/1972.

L'Agenzia delle entrate, una volta ricevuta l'istanza telematica del contribuente, provvede ad inoltrare entro quindici giorni la richiesta allo Stato membro di rimborso, previa effettuazione dei controlli di merito circa l'insussistenza di cause di esclusione, la completezza delle informazioni fornite e il rispetto dei requisiti richiesti dallo Stato destinatario della pratica.

La richiesta può essere respinta dall'Agenzia delle entrate qualora il richiedente, nel periodo di riferimento:

- non abbia svolto attività d'impresa, arte o professione,
- abbia effettuato esclusivamente operazioni esenti o non soggette ai fini IVA,
- si sia avvalso di regimi agevolati (contribuenti minimi) o del regime speciale dei produttori

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

In tali circostanze l'Ufficio respinge la domanda di rimborso notificando al contribuente un motivato provvedimento di rifiuto.

La domanda di rimborso dell'imposta deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento, rispettando i limiti stabiliti dallo Stato membro di rimborso; a tal proposito, l'Agenzia delle entrate propone una tabella riepilogativa che racchiude le preferenze espresse da ogni Stato membro.

Qualora il contribuente si accorga di aver commesso un errore in una richiesta di rimborso già inviata, potrà presentare una seconda istanza, rispettando però le stesse modalità e lo stesso termine di presentazione della richiesta originaria.

Si ricorda che...



Tale procedura è operativa in tutti i Paesi dell'Unione: pertanto, nel caso in cui l'imposta sia stata versata in Italia da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, lo stesso potrà richiedere il rimborso presentando la richiesta al proprio Stato membro di stabilimento, il quale trasmetterà la domanda all'Agenzia delle entrate (direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008).

SOMMARIO

4. RIMBORSO CANONE TV NON DOVUTO: ECCO COME CHIEDERLO

L'Agenzia delle Entrate con provvedimento pubblicato in data 2 agosto definisce le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso del canone di abbonamento TV per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto.

La richiesta di rimborso può essere presentata telematicamente a partire dal 15 settembre, oppure può essere presentata già da subito con raccomandata all'indirizzo: " Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino".

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

Il modello è disponibile in formato elettronico sui siti dell’Agenzia delle Entrate e della RAI. Nell’istanza di rimborso il richiedente deve indicare il motivo della richiesta:

- il richiedente o altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione (almeno 75 anni e reddito complessivo non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice 1 da indicare nel modello);
- il richiedente o altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice 2 da indicare nel modello);
- il richiedente o un suo familiare hanno pagato il canone addebitato in bolletta anche con altre modalità (codice 3 da indicare nel modello);
- il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica (codice 4 da indicare nel modello);
- il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica (codice 5 da indicare nel modello);
- altri motivi diversi da quelli sopra citati (codice 6 da indicare nel modello).

La verifica dei presupposti della richiesta di rimborso è effettuata dall’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV. I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, sempre che assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso trasmesse dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, il rimborso sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle entrate.

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

5. CONSULTAZIONE TELEMATICA E GRATUITA DEI DATI CATASTALI PER SOCIETA' E ENTI

Il servizio, previsto finora per le persone fisiche, è attivo dal 2 agosto 2016 anche per le persone giuridiche tramite Entratel e Fisconline.

In data 2 agosto 2016 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il provvedimento n. 2016/125592, in materia di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale.

In particolare il provvedimento estende ai contribuenti non persone fisiche la possibilità di consultare per via telematica (Entratel o Fisconline) i dati catastali relativi agli immobili di cui il soggetto risulta titolare del diritto di proprietà (anche parzialmente) o di altro diritto reale di godimento.

Il servizio, che finora era attivo solo per le persone fisiche, è gratuito e rende disponibile l'esito della consultazione solo se il codice fiscale presente nelle banche dati ipotecaria e catastale coincide con quello del titolare dell'abilitazione ai servizi Fisconline o Entratel.

Ora anche le persone giuridiche e gli enti potranno ottenere dalla banca dati catastale:

- la visura catastale, sia per soggetto che per immobile;
- la mappa con la particella terreni;
- la planimetria del fabbricato;
- l'ispezione ipotecaria.

Fanno eccezione le province autonome di Trento e Bolzano in cui il servizio non è attivo poiché vige il sistema tavolare.

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

6. SPESE DI ISTRUZIONE: DETRAIBILI I SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 68/E fornisce chiarimenti sulla detrazione dall'Irpef delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

Le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi come il servizio di mensa, pre-scuola e post-scuola, sono detraibili entro il limite annuo di 400 euro per alunno.

Per quanto riguarda il servizio di mensa scolastica fornito dai Comuni, è stato precisato che tali spese sono detraibili anche quando questo servizio è reso tramite il Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola.

L'Agenzia ritiene che sono detraibili anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi (l'assistenza al pasto, il pre e post scuola), in quanto pur se forniti in orario extracurricolare, sono strettamente collegati alla frequenza scolastica.

Non sono invece detraibili le spese relative al servizio di trasporto scolastico (anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola), in quanto la detraibilità delle spese di scuolabus potrebbe risultare discriminatoria rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione.

SOMMARIO

7. CREDITO DI IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO: CORRETTA VALORIZZAZIONE E IMPUTAZIONE COSTI

In data 3 agosto 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Risoluzione n. 66/E, in materia di corretta applicazione delle disposizioni relative al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art.1 comma 35 della Legge 190/2014.

In particolare i dubbi presentati dalla società istante interpellano riguardo:

1. la corretta valorizzazione dei costi rilevanti ai fini dell'agevolazione per ciascun periodo d'imposta e per il calcolo della media di riferimento;

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

2. la corretta imputazione dei costi rilevanti ai fini dell'agevolazione per ciascun periodo d'imposta e per il calcolo della media di riferimento.

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art.1 comma 35 della Legge 190/2014, le spese per attività di ricerca e sviluppo (in eccedenza rispetto alla media del triennio precedente a quello in corso al 31 dicembre 2015) sostenute dal periodo d'imposta 2015 al 31 dicembre 2019, determinano per il 25% ovvero per il 50% (spese per personale altamente qualificato e per spese di ricerca 'extra-muros') del loro ammontare un credito d'imposta da utilizzare in compensazione in F24.

L'Agenzia ha chiarito, per quanto riguarda la valorizzazione di detti costi, che gli stessi vanno assunti al lordo di altri contributi pubblici ricevuti. Non è previsto, infatti, un divieto di cumulo dell'agevolazione in questione con altre misure di favore, purché l'importo risultante dal cumulo non superi i costi sostenuti. La valorizzazione, inoltre, va effettuata per singole categorie di costi ammissibili (e non per specifici progetti).

Per quanto riguarda la corretta imputazione degli investimenti in ricerca e sviluppo al singolo periodo d'imposta ed ai periodi precedenti, rilevanti per il calcolo della media, vanno seguite le regole generali di competenza fiscale, previste dall'articolo 109 del TUIR.

Il contribuente dovrà quindi raggruppare tutti gli investimenti ammissibili per categorie di costo, rilevanti per competenza e al lordo del contributo ricevuto con riferimento al medesimo costo (anche nel caso in cui il contributo sia pari all'intero costo). Una volta determinato l'ammontare dei costi agevolabili occorrerà verificare che il credito d'imposta risultante, cumulato con i contributi ricevuti, non superi all'ammontare complessivo dei costi stessi.

Infine, per quanto concerne la corretta imputazione dei costi relativi alla ricerca contrattuale, viene chiarito che, trattandosi di ricerca "commissionata" a soggetti esterni, essi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Si ricorda che...



Per i soggetti IAS non rilevano diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali.

SOMMARIO

8. SOSPENSIONE DEI TERMINI TRIBUTARI NELLE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

In data 5 settembre 2016 è stato pubblicato con GU n. 207 il decreto MEF del 1° settembre 2016 in materia di sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Il decreto dispone che sono sospesi i termini per i versamenti ed adempimenti tributari scadenti tra la data del sisma (24 agosto 2016) e 16 dicembre 2016 nei confronti delle persone fisiche e giuridiche aventi alla data del sisma la propria residenza, la propria sede legale o operativa in uno dei seguenti Comuni:

MARCHE

1. Acquasanta Terme (AP)
2. Arquata del Tronto (AP)
3. Montefortino (FM)
4. Montegallo (AP)
5. Montemonaco (AP)

ABRUZZO

1. Montereale (AQ)
2. Capitignano (AQ)
3. Campotosto (AQ)

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

4. Valle Castellana (TE)
5. Rocca Santa Maria (TE)

LAZIO

1. Accumoli (RI)
2. Amatrice (RI)
3. Cittareale (RI)

UMBRIA

1. Cascia (PG)
2. Monteleone di Spoleto (PG)
3. Norcia (PG)
4. Preci (PG)

I versamenti sospesi includono, oltre ai versamenti ordinari, anche le rateizzazioni derivanti da cartelle emesse da agenti della riscossione. Attenzione che i versamenti relativi alle ritenute operate dai sostituti d'imposta non sono sospesi.

La ripresa dei versamenti è stata fissata per il 20 dicembre 2016. I versamenti già effettuati nel periodo di sospensione non sono rimborsabili.

SOMMARIO

9. SOSPENSIONE MUTUI ZONE COLPITE DAL SISMA

Publicata sulla G.U. 201 del 29/08/2016 l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile relativa a "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016". In modo particolare l'art. 7 prevede la sospensione dei mutui in ragione del grave disagio socio economico che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni che sono stati colpiti dal terremoto del 24 agosto.

I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei mutui. Si può scegliere tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18/12/2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31/01/2017, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com
